



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2020, proposto dalla Società San Marco Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierpaolo Grisanti e Miriam Isgrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 12 Febbraio 2020, diretta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area sita in Milazzo, individuata al foglio di mappa n. 22 particella n. 1396;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.R.T.A.;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1214/2021;

Visti i relativi adempimenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;

Visto l'art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, n.q. di proprietaria dell'area sita in Milazzo, individuata al foglio di mappa n. 22 particella n. 1396 (derivante dal frazionamento della part. n. 149) N.C.T. del Comune di Milazzo, adiva il T.a.r. per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza presentata in data 12 febbraio 2020 preordinata al conferimento all'area di sua proprietà di una nuova destinazione urbanistica.

Esponde che l'area è destinata dal p.r.g. adottato a zona BM2 (area di completamento interno al perimetro abitato delle frazioni Parco Vecchio e Olivarella), ma che in sede di approvazione l'A.R.T.A. (con d.a. n. 958/1998), ha prescritto al Comune di Milazzo di "fornire la destinazione d'uso attuale agli edifici che v'insistono" e che "in attesa di detti accertamenti è disattesa ogni determinazione", applicandosi quindi ora l'art. 9 d.p.r. n. 380/2001, come recepito con l.r. n. 16/2016.

Deduce la violazione degli artt. 2 e 9 d.p.r. n. 327/2001.

Il Comune di Milazzo, ancorché ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

L'A.R.T.A. ha recepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza collegiale n. 1214/2021 sono stati disposti incumbenti ottemperati solo dal ricorrente (v. documentazione in atti); il Comune invece non ha depositato, né la relazione né i documenti richiesti.

Alla camera di consiglio del giorno 24/6/2021 il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'A.r.t.a., posto che l'istanza di avvio del procedimento per ottenere l'attribuzione della destinazione urbanistica dell'area è stata indirizzata solo al Comune.

Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.

Secondo quanto risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Milazzo e depositato in atti, l'area di interesse, in assenza di approvazione del p.r.g. adottato, risultano normata dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito, con modificazioni dall'art. 4 l.r. 10 agosto 2016, n. 16, trattandosi di area priva di destinazione urbanistica.

L'istanza di attribuzione di destinazione urbanistica è stata presentata in data 12/2/2020, ritualmente acquisita al protocollo del Comune, e non evasa. Né il Comune ha ritenuto di riscontrare la richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza collegiale istruttoria così non fornendo elementi utili alla propria difesa. L'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti (la cui esistenza e natura è dichiarata nel certificato di destinazione urbanistica in atti e non contestata dal Comune) è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catania, sez. I, n. 535/2015; n. 2837/2014, n. 2031/2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 5307/2012).

Nel caso di specie, ancorché non si sia in presenza di un vincolo decaduto, ciò non di meno, l'area è priva di destinazione urbanistica, così giustificando l'istanza della parte ricorrente affinché il Comune provveda (cfr. in termini, T.a.r. Catania, sez. I, n. 506/2012).

D'altra parte, l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica del Comune pur obbligatorio nell'an, resta, invece ovviamente, largamente discrezionale nel quomodo.

Sussiste, quindi, l'obbligo del Comune di Milazzo di pronunciarsi sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente in data 24 febbraio 2020. Non sussiste, invece, il diritto di quest'ultima a pretendere una determinata classificazione, considerato l'ampio potere discrezionale di cui è titolare l'Ente locale. E poiché i termini per la conclusione del procedimento sono stati superati, l'Amministrazione comunale va condannata a provvedere espressamente.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dovendosi condannare il Comune di Milazzo a pronunciarsi in via espressa sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ai medesimi adempimenti, su istanza della parte interessata provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato Dirigente pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, in possesso delle necessarie professionalità, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei successivi 120 (centoventi) giorni dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente ed a carico del Comune di Milazzo nella misura indicata in dispositivo, potendosi compensare con l'Amministrazione regionale.

Il compenso del Commissario ad acta sarà posto a carico del Comune e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti; tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'A.R.T.A., lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Compensa le spese tra la parte ricorrente e l'Assessorato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente, Estensore

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO